

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

15 dicembre 2021

## INDICE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

---

### TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I	Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	1
CAPO II	Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	1
CAPO III	Sanzioni	1
CAPO IV	Contributi	2

### TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I	Convocazioni delle riunioni	2
CAPO II	Costituzione e svolgimento riunioni	3
CAPO III	Deliberazioni, votazioni e verbalizzazioni	3
CAPO IV	Referendum per modifiche statutarie	5

### TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I	Principi generali	5
CAPO II	Decadenza	6

### TITOLO IV - ELEZIONI

CAPO I	Formazione delle liste ed elezioni	7
CAPO II	Procedura per l'elezione del Presidente	7
CAPO III	Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti	9

### TITOLO V - PROIBIRI

CAPO I	Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali in caso di controversie	9
CAPO II	Collegio arbitrale: istruttoria e decisione	10
CAPO III	Collegio speciale	10
CAPO IV	Sospensione dei termini procedurali e segreteria	11

## **TITOLO I – RAPPORTO ASSOCIATIVO**

---

### **CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni**

1. La domanda di adesione a Federmeccanica è presentata per iscritto, senza particolari formalità, dal Presidente della Associazione Territoriale facente capo a Confindustria.
2. L'adesione decorre dalla delibera a scrutinio palese del Consiglio di Presidenza ed è comunicata a mezzo posta elettronica.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso ricorso entro 10 giorni da parte del richiedente al Consiglio Generale, il quale decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda e la decisione, inappellabile, è pronunciata entro 30 giorni dal ricorso stesso.

### **CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità**

1. Per dimissioni formalizzate per iscritto al Presidente della Federazione, con efficacia a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo se comunicate entro il mese di Settembre; in caso contrario, a partire dal primo giorno del secondo anno solare successivo.

L'Associato dimissionario perde i diritti di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

2. Per recesso dell'Associato, in caso di voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

### **CAPO III – Sanzioni**

1. Censura da parte del Presidente in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta diretta all'Associato interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti alla violazione dei principi organizzativi generali;
2. sospensione del rapporto associativo, deliberata dal Consiglio di Presidenza, per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi, nel caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;

3. decadenza dagli organi associativi dei rappresentanti deliberata dal Collegio Speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
4. decadenza dagli organi associativi dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di 5 assenze consecutive o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della carica stessa;
5. espulsione dell'Associato, in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi validati dal Consiglio di Presidenza di grave e comprovata difficoltà agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate a eventi particolari, e in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi, quando nessun'altra soluzione sia più praticabile, deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti presenti.
6. Le sanzioni comminate dagli organi associativi sono impugnabili davanti al Collegio Speciale dei Proviviri; le sanzioni comminate dal Collegio Speciale dei Proviviri sono impugnabili davanti agli altri Proviviri eletti dall'Assemblea Generale. In entrambi i casi, il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro 10 giorni dalla notifica della relativa delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

#### **CAPO IV – Contributi**

1. I contributi annuali sono divisi in due rate di eguale misura da corrispondersi la prima entro marzo e la seconda entro settembre di ogni anno.
2. Ove per qualsiasi motivo l'Assemblea Generale non potesse stabilire tempestivamente il contributo, resta ferma, fino alla nuova determinazione, ma salvo conguaglio, la misura del contributo dell'anno precedente.

### **TITOLO II – FUNZIONAMENTO ORGANI**

---

#### **CAPO I - Convocazione delle riunioni**

1. Con comunicazione del Presidente, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno. Invio di eventuale documentazione entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea Generale, entro le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi statuari.
2. Preavviso:
  - a. Assemblea Generale: almeno 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza, con indicazione del numero di voti e del numero di Delegati spettanti a ciascun Associato; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
  - b. Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: almeno 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
  - a. Assemblea Generale: su richiesta del Consiglio Generale o di almeno un  $\frac{1}{5}$  del totale dei voti esercitabili.
  - b. Consiglio Generale: su richiesta del Consiglio di Presidenza o di almeno un  $\frac{1}{3}$  dei componenti il Consiglio Generale stesso o dei Revisori limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni.
  - c. Consiglio di Presidenza: su richiesta di almeno un  $\frac{1}{3}$  dei suoi componenti.
4. Gli organi associativi possono autoconvocarsi in caso di inerzia del Presidente, protratta da 10 giorni dalla richiesta, con i medesimi quorum di cui al precedente punto.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun Delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.

## **CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni**

1. Quorum costitutivi:
  - a. Assemblea Generale: metà più uno dei voti esercitabili; trascorsa un'ora, in seconda convocazione, almeno  $\frac{1}{3}$  dei voti esercitabili, salvo i casi di modifiche statutarie e di scioglimento, per i quali resta invariato il quorum della prima convocazione.
  - b. Consiglio Generale: almeno  $\frac{1}{4}$  dei componenti salvo il caso di adempimenti elettorali per i quali è sempre necessaria almeno la metà dei componenti.
  - c. Consiglio Di Presidenza: maggioranza dei componenti.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

2. Il Presidente della Federazione presiede le riunioni; in caso di sua assenza o impedimento presiede il Vice Presidente più anziano di età anagrafica.
3. Deleghe: in Assemblea possibilità di attribuire massimo una delega ad altro Associato con diritto di voto; non sono ammesse deleghe in Consiglio Generale e in Consiglio di Presidenza.
4. Nomina di tre scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto.
5. Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore Generale della Federazione o ad altra risorsa individuata all'interno della struttura; a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.

## **CAPO III - Deliberazioni, votazioni e verbalizzazioni**

1. Quorum deliberativi generali:
  - a. Assemblea Generale e Consiglio Generale: maggioranza semplice, senza tenere conto di astenuti e schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.
  - b. Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice tenuto conto degli astenuti.

2. Quorum deliberativi speciali:
  - a. Assemblea Generale: maggioranza dei voti esercitabili per le modifiche statutarie;  $\frac{3}{4}$  dei voti esercitabili per lo scioglimento;
  - b. Consiglio Generale:  $\frac{2}{3}$  dei presenti per le deliberazioni e le ratifiche concernenti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro, nonché per le modifiche statutarie;  $\frac{2}{3}$  dei presenti che rappresentino la maggioranza dei componenti per lo scioglimento.
  - c. Le schede nulle sono sempre computate per il calcolo del quorum.
  - d. Calcolo: in caso di numero dispari dei voti in Assemblea o dei componenti presenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza il totale si divide per due e si arrotonda all'unità superiore; in caso di numero pari si divide per due e si aggiunge un'unità.
3. Modalità di votazione:
  - a. La modalità generale di votazione è a scrutinio palese, per alzata di mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari e astenuti; in caso di parità è attribuito valore doppio al voto del Presidente.
  - b. Lo scrutinio segreto, inderogabile per le votazioni concernenti persone, può essere richiesto anche per altre deliberazioni ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento, da almeno  $\frac{1}{4}$  dei voti presenti in Assemblea o dei componenti di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.
  - c. E' possibile ricorrere a sistemi di votazioni elettronici tramite società specializzate che garantiscano la segretezza del voto. In tal caso non è richiesto il frazionamento dei voti assembleari.
  - d. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore a un'ora per l'Assemblea e 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione; in casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Sono ammesse regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino a un massimo di tre ore, disposte dal Presidente in caso di votazioni elettroniche a distanza.
  - e. In Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e dello scioglimento della Federazione, appello nominale con chiamata in ordine alfabetico ed espressione del voto a voce oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti esercitabili.
  - f. In caso di più votazioni simultanee predisposizione di schede di colore diverso per ciascun adempimento elettorale.
  - g. Numero massimo di preferenze esprimibili per l'elezione dei:
    - Probiviri: 4;
    - Revisori: 2;
    - Rappresentanti generali in Consiglio generale: 6 per la lista relativa alla piccola impresa; 3 per la lista relativa alla media impresa; 3 per la lista relativa alla grande imprese.

- h. Astensione dalla votazione a scrutinio segreto: non immissione della scheda nell'urna.
  - i. Schede bianche equiparate alle astensioni.
  - j. Schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.
  - k. Possibile, su autorizzazione del Presidente, esprimere il voto segreto prima dell'apertura della votazione per chi deve lasciare la riunione.
  - l. Nomi degli eletti comunicati in ordine alfabetico, senza indicazione preferenze conseguite.
4. Verbalizzazioni:
- a. per l'Assemblea e il Consiglio Generale sono disponibili presso gli uffici della Federazione, per gli Associati che ne facciano richiesta, le registrazioni delle riunioni, il libro firma dei presenti e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, i verbali con l'indicazione del numero totale di presenti, dei voti espressi (distinti in schede nulle e schede valide), astenuti (distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.
  - b. per il Consiglio di Presidenza verbalizzazione in caso di votazioni.

#### **CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie**

##### **Procedura:**

- Il referendum è indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale, con l'indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di tre scrutatori;
- Tra la data di indizione e lo scrutinio devono trascorrere almeno 20 giorni;
- Agli Associati vanno inviati una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- Ciascun Associato dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea Generale.

### **TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE**

---

#### **CAPO I - Principi generali**

1. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione dalle cariche associative:
  - per i Vice Presidenti: elezioni suppletive in Consiglio Generale;
  - per il Consiglio Generale: cooptazione o seggio vacante per i componenti aggiuntivi e per i rappresentanti generali le grandi imprese; subentro del primo dei non eletti per i rappresentanti generali le piccole e le medie imprese;

- per gli organi di controllo: subentro del primo dei non eletti.

In caso di indisponibilità del primo dei non eletti subentro del secondo e così a seguire.

In caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità anagrafica.

2. Nelle votazioni per la scelta dei candidati alle cariche statutarie risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica, salvo diversa disposizione di Statuto.
3. I Past President della Federazione partecipano alla vita associativa purché ancora espressione di impresa metalmeccanica regolarmente associata e ancora in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dalla normativa confederale.
4. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
5. Non sono ammessi inviti permanenti in Consiglio di Presidenza; sono possibili inviti una tantum per contributi specifici sui temi posti all'ordine del giorno. In Consiglio Generale, su proposta del Presidente, sono possibili inviti permanenti, senza diritto di voto, nel numero massimo di 1/5 dei componenti elettivi.

## **CAPO II - Decadenza**

1. Per perdita di uno o più dei requisiti di accesso alle cariche associative. In assenza di dimissioni volontarie, la decadenza è immediata e dichiarata dall'organo di appartenenza, con possibilità di ricorso al Collegio speciale dei Probiviri; per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri.
2. Per assenze continuative: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri in situazioni di contrasto con i principi organizzativi di riferimento generale e di violazione dei valori associativi.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.



## **TITOLO IV – ELEZIONI**

---

### **CAPO I - Formazione delle liste ed elezioni**

- Per l'elezione dei 20 rappresentanti generali in Consiglio Generale:
  - Nell'anno di ricostituzione del Consiglio Generale, lettera del Presidente della Federazione a tutti gli Associati, inviata per posta elettronica, almeno due mesi prima della Assemblea Generale, con invito a fare pervenire nei termini in essa indicati le proprie proposte di candidatura: non più di una per uno o più dei 3 collegi elettorali di cui all'art. 9 dello Statuto.
  - I 20 seggi dei rappresentanti generali sono suddivisi rispettivamente in 10 seggi per le piccole imprese; 5 seggi per le medie imprese; 5 seggi per le grandi imprese.
  - Comunicazione della composizione delle liste a tutti gli Associati, in tempo utile per il voto in Assemblea, con anticipo di almeno 20 giorni.
- Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori:
  - Nell'anno di rinnovo dei Probiviri e dei Revisori, lettera del Presidente a tutti gli Associati, inviata per posta elettronica, almeno due mesi prima della Assemblea Generale, con invito a far pervenire, entro i termini in essa previsti, le proposte di candidati, non più di una per ogni organo di controllo; le proposte possono riguardare uno o ambedue gli organi.
  - Comunicazione della composizione delle liste agli Associati, in tempo utile per il voto in Assemblea, con anticipo di almeno 20 giorni.

### **CAPO II - Procedura per l'elezione del Presidente**

1. Consultazioni: la Commissione di designazione attiva un indirizzo di posta elettronica specifico; predispone un calendario di incontri presso la sede e gli uffici della Federazione e lo comunica a tutti gli associati con un congruo preavviso; sono ammesse modalità di consultazione alternative all'audizione personale degli Associati, purché in grado di garantire la riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse, come audio e video conference, mail riservate e lettere personali. Non sono ammessi fax.
2. Nel caso di temporaneo impedimento di uno dei tre componenti, la Commissione continua ad operare. In caso di impedimento definitivo la Commissione è necessariamente integrata dal quarto componente sorteggiato.
3. Il più anziano di età anagrafica dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
5. In Consiglio Generale scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Mancato raggiungimento in Consiglio Generale del quorum deliberativo richiesto alla prima votazione:
  - in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
  - in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum.
  - in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum.
8. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione del Consiglio Generale per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza delle consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione; insediamento di una nuova Commissione in caso di nuovo voto negativo dell'Assemblea.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea Generale la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta. Si procede alla convocazione di una nuova Assemblea e in caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

### **CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

- Nell'anno di elezione del Presidente:

1. il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti e li sottopone in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.
  2. Il Consiglio Generale delibera in blocco su tutti i nominativi per l'approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.  
In caso di voto negativo, il Presidente designato può proporre al Consiglio Generale una nuova composizione della propria squadra.
  3. L'Assemblea Generale, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.
- Nel secondo biennio del mandato quadriennale del Presidente:
1. Il Presidente in carica sottopone all'approvazione del Consiglio Generale i Vice Presidenti.
  2. Il Consiglio Generale delibera in blocco su tutti i nominativi per l'approvazione/non approvazione della proposta del Presidente  
In caso di voto negativo, il Presidente può proporre al Consiglio Generale una nuova composizione della propria squadra.
  3. L'Assemblea Generale elegge i Vice Presidenti.

## **TITOLO V – PROBIVIRI**

---

### **CAPO I - Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali in caso di controversie**

1. Presentazione del ricorso alla segreteria dei Probiviri non oltre 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.
2. Il ricorso deve includere la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, nonché la nomina del Proboviro di fiducia, scelto tra i Probiviri eletti in Assemblea Generale che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Federazione.
4. L'importo del deposito cauzionale è deliberato annualmente dal Collegio speciale dei Probiviri nella misura compresa tra il 20 e il 50% dell'importo contributivo minore versato dagli Associati. Copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata al ricorso.
5. Notifica del ricorso alla controparte ad opera della segreteria dei Probiviri con richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; l'omessa nomina o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

6. Possibilità per il Proboviro prescelto di rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile: la decisione è rimessa al Collegio speciale.
7. L'istanza di ricusazione presentata con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
8. Il Proboviro non nominato dalle parti come Proboviro di fiducia e non appartenente al Collegio speciale dei Probiviri assume la carica di Presidente del Collegio arbitrale.
9. Entro i 10 giorni successivi alla nomina del Presidente, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.

#### **CAPO II – Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

1. La procedura si svolge con discrezionalità e ampiezza di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione ai Probiviri di Confindustria da parte del Collegio arbitrale della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione della controversia stessa.
3. Entro 60 giorni dalla data di costituzione del Collegio, prorogabili per ulteriori 30 giorni, deve essere emanata la decisione da parte del Collegio stesso, espressa a maggioranza e con facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, la parte interessata può chiedere la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.
7. Possibilità di appello del lodo al Collegio dei Probiviri di Confindustria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

#### **CAPO III - Collegio speciale**

1. Composto da tre Probiviri individuati dagli stessi Probiviri, con rotazione annuale.
2. Interviene su richiesta degli organi direttivi della Federazione ovvero d'ufficio in presenza di gravi motivi di inerzia.
3. Compiti e attribuzioni del Collegio speciale:

- avviare almeno 3 mesi prima e non oltre 5 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente l'iter di costituzione della Commissione di Designazione;
  - rilasciare parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche di Presidente e Vice Presidente;
  - interpretare Statuto e Regolamento di attuazione della Federazione;
  - vigilare sul rispetto dei principi organizzativi generali;
  - dichiarare, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse;
  - giudicare sui ricorsi per impugnazione delle sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio Generale;
  - determinare annualmente l'importo del deposito cauzionale obbligatorio in caso di ricorso.
4. Le decisioni del Collegio speciale, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto pronunce in appello contro sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Generale, possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di Riesame, il quale decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.
5. Il ricorso al Collegio del Riesame non ha effetto sospensivo, salvo valutazione da parte dello stesso Collegio di grave e irreparabile pregiudizio.

#### **CAPO IV - Sospensione dei termini procedurali e segreteria**

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. I Probiviri e il Collegio speciale si avvalgono di una propria segreteria tecnica affidata al Direttore Generale o altra risorsa della struttura. La segreteria archivia i lodi emessi dai Collegi arbitrali e dal Collegio speciale.